

È tempo di riparare

di Marco Cafiero (Avvocato, specializzato in criminologia clinica)

L'autunno caldo della nostra Repubblica non investe solo il pubblico impiego, l'Alitalia, la riforma scolastica etc., ma la Giustizia che non perde occasione per tornare alla ribalta.

In particolare quella parte della Giustizia che riguarda i detenuti: quella fetta di popolazione che trasgredisce, che viola i precetti dello Stato, non sempre i più gravi. Quella fetta di popolazione che viene colpita dalla "sanzione sociale" dell'esclusione e che rappresenta un disagio per la collettività. Che mette a dura prova la sicurezza sociale, sempre più invocata, sempre meno ragionata. Sempre più frutto di un pensiero che nasce dall'emotività, dalla paura: una paura a cui non si prova a dare ragione ma solo risposte votate all'esclusione e non a quel processo di inclusione sociale che la nostra Costituzione ha voluto garantire in ogni articolo. Dai principi fondamentali ai diritti e doveri dei cittadini, i Padri Fondatori hanno voluto che il cittadino non fosse mai solo, favorendo tutte le forme di aggregazione e cercando, con estrema fatica si intende, di rimuovere gli ostacoli che potessero farlo sentire estraneo al contesto in cui vive.

L'ondata di immigrazione ha reso sempre più difficile questo intento, perché gli squilibri sociali, già numerosi, si sono moltiplicati amplificando la loro cassa di risonanza con particolare riferimento al mondo del crimine.

La disuguaglianza chiama disuguaglianza. Il carcere come sistema sanzionatorio per eccellenza acuisce il divario tra chi si è conquistato un posto al sole e chi invece non permane nell'ombra: anche nel momento della commissione di un reato. Il carcere è la comunità degli esclusi di chi non ha le risorse necessarie a restare all'esterno, per non dire impunito.

A distanza di due anni dall'emanazione del provvedimento di indulto le carceri sono tornate ad essere serbatoi di disagio, non solo per chi vi è ristretto ma anche per quella fetta di popolazione che pur volendo intervenire fattivamente, spesso assiste impotente a questo processo di esclusione, parlo del volontariato penitenziario che si affanna a cercare risposte altre rispetto a quelle che il nostro ordinamento ci propone, e che le forze politiche, di qualunque colore siano, continuano a criticare senza mai intervenire se non con "parole".

Nonostante ciò l'attuale clima politico si irrigidisce ed il governo in carica cerca di dare risposte ad un elettorato, cui sente di dover rendere conto, che da tempo invoca una giustizia caratterizzata da un alto grado di emotività.

Il sovraffollamento carcerario è diventato una caratteristica connaturata al sistema penitenziario, per cui non servono atti di clemenza estemporanei, bipartisan, retorici che vengono largamente approvati per poi essere disconosciuti e criticati proprio da chi li ha invocati.

È inutile dire che il nostro sistema penitenziario non risponde ai valori sanciti dalla Costituzione; è veramente ridondante continuare a gridarlo senza fare nulla, così come si trasforma in luogo comune il pensiero secondo il quale il carcere dovrebbe essere relegato solo ai casi più gravi.

È bello ma illusorio: bisogna trovarsi quotidianamente nelle aule di giustizia per abbattere i pregiudizi di chi giudica o la paura di chi deve applicare una misura alternativa, in ottica riabilitativa, allorché questa non funzioni come si deve ed il reo torni a delinquere. I Magistrati di sorveglianza hanno paura di finire sulle pagine dei giornali additati come complici di chi delinque.

Ecco che allora deve passare un messaggio forte che partendo da una riforma sensata, come quella che era in corso nella precedente legislatura, piova sui cittadini modificando la cultura della pena e riconvertendo le enormi spese che lo Stato affronta nel mantenere un sistema penitenziario al collasso, in progetti di inclusione ma, soprattutto, di ricostruzione di un legame sociale che la commissione del reato ha distrutto. Bisogna porre mano non tanto alla recisione del cordone sociale che legava il reo ai suoi simili, ma allo sfilacciamento dello stesso che l'inefficienza dell'attuale sistema sanzionatorio provoca. La mancanza di fiducia nella giustizia, la disillusione delle vittime di reato che non si sentono mai soddisfatte da qualsivoglia intervento sanzionatorio rende sempre più difficile il riavvicinamento tra l'autore di reato e la vittima, che sia il singolo o l'intera collettività.

La Giustizia riparativa, tanto di moda qualche anno fa, sta perdendo lo smalto, se ne parla sempre meno, eppure il fallito tentativo di riformare il sistema delle pene, ne utilizzava le parti più sane, lasciando da parte quegli aspetti più forzati che caratterizzano la mediazione penale. Quest'ultima, a

mio avviso, rappresenta un modello altamente auspicabile che esprimerebbe la maturità della società. Uso, purtroppo, il condizionale. Molti, infatti, ritengono sia utilizzabile solo per i reati minori.

Il 41 bis dell'ordinamento penitenziario?

Una breve premessa per sottolineare come l'applicazione di questa norma derivi da una situazione di emergenza. Si parla di "casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni e di emergenza", in cui il Ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento. La norma prevede anche che si tratti di una situazione temporanea con durata strettamente necessaria al ripristino dell'ordine e della sicurezza. Inoltre, tale sospensione è attuabile anche nei confronti di detenuti autori di reati di cui al 4 bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.. Tali provvedimenti hanno una durata compresa tra uno e due anni. Ciò comincia a porsi in serio contrasto con quanto sancito al comma 1 laddove si indica una durata strettamente necessaria a ripristinare l'ordine. La durata minima di un anno non pare compatibile con il semplice ripristino dell'ordine. Infatti la previsione di cui al comma due astrae dalla situazione di emergenza che viene a crearsi in un istituto, ma si pone come misura ulteriormente afflittiva nei confronti di soggetti macchiatisi di reati particolarmente gravi, in nome di un invocato senso di sicurezza.

La previsione di cui al comma 2 *quater* individua le limitazioni derivanti dall'applicazione di tale regime. Sono comprensibili alcune misure volte al controllo delle comunicazioni, non certamente quelle che portano ad un totale isolamento del detenuto o alla sua riduzione degli spazi educativi che il carcere già offre in modo insufficiente.

Ma se il carcere fa venir meno gli elementari diritti costituzionali dell'individuo, cosa dire del regime di cui all'art. 41 bis?. La risposta è semplice: ne è addirittura l'annullamento.

Ma che risposta può dare lo Stato di fronte a delitti che creano un forte allarme sociale, se la società non si sente tutelata neppure dalla commissione di reati di poco conto e stenta a decollare una riforma che incoraggia le alternative al carcere fin dalla pronuncia della sentenza di condanna?

La risposta che sta cercando di dare proprio in questi giorni: un giro di vite. È la richiesta che fa l'offerta! Ma da dove proviene questa richiesta? Da un indiscriminato sentimento di giustizia o dalla invocazione di uno stato di emergenza? Io credo dal primo, per cui il regime di cui all'art. 41 bis, quanto meno nella sua forma più rigorosa ed estenuante, non può risponder solo ad un bisogno di giustizia. Sono altre le risposte che uno Stato deve saper dare.

La pena deve essere educativa e la sospensione dei diritti non porta l'uomo a riappropriarsi di quelle competenze "legali", a quel saper riconoscere i diritti dell'altro senza sopraffare.

È il concetto di pericolosità sociale a farmi riflettere. La coniugazione tra pericolosità ed emergenza porta alla pronuncia di costituzionalità di un regime che rischia, invece, di essere assai distante dai principi che animano la nostra Carta. La società, ignara, del concreto funzionamento di tale modalità sanzionatoria, assai afflittiva da rasentare il concetto di tortura psicologica, la accetta sempre per quel sospirato bisogno di sicurezza.

Come sostiene l'esimio collega Avv. Sergio Simpatico, del Foro di Napoli, a temperare l'incostituzionale rigore intervengono la logica ed il buon senso che sostengono la discrezionalità di cui dispone la Magistratura di Sorveglianza.

I commi 2 *quinquies* e *sexies* disciplinano, infatti, le modalità con cui il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, anche tramite difensore, può ricorrere avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo non sospende il regime che permane fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, tuttavia la competenza di quell'organo rimane anche in caso di trasferimento.

Il mantenimento di un tale regime intende rescindere un cordone ombelicale con il mondo estremamente deviato, da cui il detenuto proviene, ma non favorisce certo il ripristino di quello sfilacciato cordone con la società, di cui accennavo, privando il reo delle opportunità che un regime normale, già particolarmente afflittivo, con una rete sociale adeguata potrebbe offrirgli.

Infatti, Il 41 bis è sorto come tale per gli aderenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso anche se il trattamento riservato agli aderenti alla criminalità eversiva, nell'epoca, era già di per sé estremamente severo: cioè il concetto di alta sorveglianza e di modelli simili all'attuale 41 bis, almeno nella forma più rigida, di fatto erano già applicati per i terroristi. Questi signori venivano addirittura isolati, perché ci si convinse che il sistema da attuare fosse quello di essere drastici, per evitare determinate situazioni. Rappresentava una modalità di tutela della pubblica incolumità, al tempo delle stragi, allora si riteneva che ogni fine giustificasse il mezzo. Per i terroristi si deve fare quindi un distinguo: c'è stata già, appunto, l'applicazione di una forma larvata di carcere duro a prescindere dall'applicazione del 41 bis.

Non esiste, quindi, un trattamento più degradante del 41 bis. Ciò trova conferma nel fatto che non gode a pieno delle garanzie giurisdizionali: non proviene dalla decisione di un magistrato, ma da quella di un ministro che ne chiede l'applicazione su proposta, solitamente, del P.M. che sottolinea i rapporti del ristretto con la malavita. Ecco che subentra il pericolo sociale della reiterazione del comportamento, se in regime di detenzione ordinario, tale da giustificare l'applicazione.

Il Tribunale di Sorveglianza agisce solo su reclamo presentato dal difensore al decreto di applicazione del regime, come ho accennato, e la decisione di tale organo è, comunque, censurabile davanti alla Corte di Cassazione.

Questo mi fa pensare al conflitto che si ingenera nel momento in cui il Tribunale di Sorveglianza, nell'accogliere il reclamo proposto dal difensore, disattende le indicazioni dell'organo politico. Ciò può portare, quindi al conflitto tra i due organi, ma più probabilmente alla conferma di una disposizione che ha lo scopo di tutelare la collettività dal fenomeno criminale. Quale Tribunale di Sorveglianza si assumerà la responsabilità di "porre la società in pericolo" mantenendo al detenuto un regime di ordinaria restrizione? A quale reazione sociale andrà incontro?

Non sta a me dare queste risposte, mi limito, da semplice operatore del diritto, ad auspicare che quel messaggio iniziale, volto ad incoraggiare la riparazione sociale, che preciso non deve necessariamente coincidere con il concetto di risarcimento del danno alla parte offesa dal reato, debba riguardare qualsivoglia reato, dal più bagatellare a quello più efferato.

Se per alcuni reati consentirà di evitare la sanzione mortificante del carcere, per i reati più gravi gioverà a ridurre gli effetti devastanti e disperati.

La strada della riconciliazione, intesa nel senso più laico del termine, deve essere aperta anche agli autori di reati particolarmente gravi. Non possono essere esclusi proprio coloro che hanno creato un allarme sociale di particolare evidenza.

La società ha bisogno di abbassare i livelli di paura attraverso il riconoscimento che anche i più "feroci" sono esseri umani degni di essere riaccolti. Ha bisogno di riconciliarsi con loro e non con chi, per necessità, ruba al supermercato.